



COMUNE DI MAZZE'

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

DETERMINAZIONE

N. 48/Tecnico DEL 20/03/2026

OGGETTO: FORNITURA DI SEGGIOLINI PER ALTALENE PARCHI GIOCHI COMUNALI.
DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 ALL'OPERATORE ECONOMICO NON SOLO ARREDO S.R.L. (P.IVA 04615230283).
CODICE CIG BAED4E0C4E CODICE UNIVOCO UFFICIO: UF6AMS.
IMPEGNO GIURIDICO DELLA SPESA.

OGGETTO: FORNITURA DI SEGGIOLINI PER ALTALENE PARCHI GIOCHI COMUNALI.
DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 ALL'OPERATORE ECONOMICO NON SOLO ARREDO S.R.L. (P.IVA 04615230283).
CODICE CIG BAED4E0C4E CODICE UNIVOCO UFFICIO: UF6AMS.
IMPEGNO GIURIDICO DELLA SPESA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

-a seguito di ammaloramento dei seggiolini in uso presso le altalene presenti nei parchi giochi comunali si è reso necessario provvedere alla sostituzione degli stessi per la sicurezza degli utilizzatori ed il normale decoro urbano;
-è quindi necessario richiedere a ditta specializzata nel settore la fornitura di n°4 seggiolini a tavoletta (senza catene);

Ritenuto di richiedere preventivo di spesa, applicando il principio di rotazione, alla ditta Non Solo Arredo S.r.l. con Sede Viale Dell'artigianato Vicolo II, n°11 - 35036 - Montegrotto Terme (PD) (P.IVA 04615230283), operatore economico idoneo a soddisfare le specifiche esigenze relative alla fornitura;

Visto il preventivo dell'operatore economico Non Solo Arredo S.r.l. con Sede Viale Dell'artigianato Vicolo II, n°11 - 35036 - Montegrotto Terme (PD) (P.IVA 04615230283) agli atti al Prot. 1288 del 03/02/2026, per la fornitura di n°4 seggiolini a tavoletta senza catene, per un importo di Euro 192,00 oltre IVA, per un importo totale di Euro 234,24;

Rilevato, preliminarmente, come la fornitura di cui in oggetto non possa rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

Visti

- l'art. 50, co. 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, che disciplina le procedure sotto soglia;
- l'art. 25, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 come precisato dalla Delibera N.582/2023 ANAC relativa all'obbligo di utilizzo, per le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, delle piattaforme di approvvigionamento digitale che hanno compiuto il processo di certificazione delineato dalle Regole tecniche di AGID (provvedimento AGID n. 137/2023) e dallo Schema operativo;
- l'art. 3 della legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.Lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3 del 5 marzo 2008, in materia di rischi interferenziali;
- il D.Lgs. n. 33/2013 e l'art. 28, co. 3 del D.Lgs. n. 36/2023, in materia di amministrazione trasparente;

Richiamato il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti,

Richiamato l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) relativamente a competenze, funzioni e responsabilità dei dirigenti;

Vista la disponibilità finanziaria presente sul Cap. PEG: 227/3 del corrente bilancio e successivi atti di variazione;

Dato atto di dover procedere ad acquisire il codice identificativo di gara CIG attraverso piattaforme di approvvigionamento digitale che hanno compiuto il processo di certificazione delineato dalle Regole tecniche di AGID (provvedimento AGID n. 137/2023).

Dato atto che è estato quindi legittimamente acquisito il CIG **BAED4E0C4E** attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale Traspare.

Considerato che:

- dopo meticolosa verifica è stato appurata la congruità del prezzo praticato dall'operatore economico ditta Non Solo Arredo S.r.l. con Sede Viale Dell'artigianato Vicolo II, n°11 - 35036 - Montegrotto Terme (PD) (P.IVA 04615230283), in quanto il medesimo è in grado di fornire un prodotto rispondente alle esigenze dell'amministrazione ad un prezzo allineato con i valori di mercato;
- in conformità agli accertamenti svolti, il suddetto operatore è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui al D.Lgs. n. 36/2023;
- il citato operatore economico risulta in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento poiché già affidatario di precedenti servizi presso codesto Ente ed Amministrazioni limitrofe;

Rilevato che l'operatore selezionato risulta in possesso dei requisiti di idoneità professionale, tecnico-professionali e l'assenza dei motivi di esclusione a seguito verifiche effettuate e depositate agli atti, in relazione a:

- *Specifico settore di attività compatibile con quello oggetto dell'intervento;*
- *Iscrizione alla C.C.I.A.A.;*
- *Regolarità contributiva desunta da Durc prot. INAIL_52725924 in data 05/02/2026 Scadenza validità 05/06/2026;*

Dato atto che parallelamente, ai sensi dell'art.99 del D.Lgs. 36/2023, sono state svolte le verifiche relative i requisiti di cui agli artt. 94, 95 ed il possesso dei requisiti di partecipazione di cui agli articoli 100 e 103 del D.Lgs. 36/2023, attraverso il fascicolo FVOE a carico di Non Solo Arredo S.r.l. con Sede Viale Dell'artigianato Vicolo II, n°11 - 35036 - Montegrotto Terme (PD) (P.IVA 04615230283);

Dato atto che ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), per affidamenti di importo inferiore a 140.000 euro, è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

Ritenuto di procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 e di utilizzare il criterio del minor prezzo di cui all'art. 50, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023;

Ritenuto di affidare la fornitura in oggetto al suddetto operatore economico per l'importo imponibile di Euro 192,00 oltre IVA, per un importo totale di Euro 234,24;

Dato atto che l'art. 17, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023 stabilisce che:

- per gli appalti di valore inferiore a 140.000 euro, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite decisione a contrarre, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale;
- prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, devono individuare gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Dato atto, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

-Il fine che si intende perseguire con il contratto è quello sostituire i seggiolini delle altalene comunali ormai ammalorati, per la sicurezza ed il decoro urbano;

-L'oggetto del contratto è la fornitura del materiale di cui al preventivo agli atti prot. 1288 del 03/02/2026;

-l'importo del contratto è pari ad Euro 192,00 oltre IVA;

-la forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica

certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, ovvero attraverso il contratto autogenerato dalla piattaforma elettronica di approvvigionamento;

-la modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023;

-il criterio di affidamento è quello del minor prezzo ai sensi dell'art. 50, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023;

-le clausole ritenute essenziali sono quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

Verificato il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000;

Appurato che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto: non si appalesa esistente la citata categoria di rischio in quanto mera fornitura di materiale e conseguentemente, a norma dell'art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 81/2008, non è necessario redigere il DUVRI. In conseguenza di quanto esposto risulta superflua la quantificazione degli oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale, da corrispondere all'operatore economico;

Considerato che:

-l'importo del presente affidamento (inferiore ad € 140.000,00) non comporta l'obbligo del preventivo inserimento nel programma degli acquisti di beni e dei servizi di cui all'art. 37 del d.lgs. 36/2023;

-ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, comma 3, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

Dato atto che:

-l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

-l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";

-l'art. 17, comma 2, del Dlgs n. 36/2023 prevede che in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

-il Responsabile del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del Dlgs n.36/2023 è il geom. Nico Primavera, responsabile dell'Ufficio Tecnico;

-il suddetto RUP è anche responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione ai sensi dell'art. 4 della L. 241/90;

-l'istruttoria a cura del RUP ha verificato che non sussistono convenzioni stipulate da CONSIP ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative al servizio di cui trattasi e che l'oggetto del presente affidamento non ricade tra le categorie merceologiche per le quali gli enti locali sono obbligati ad utilizzare le convenzioni CONSIP, o degli altri soggetti aggregatori (art. 1, comma 7, del d.l. 95/2012, art. 9, comma 3, del d.l. 66/2014, come individuate dai D.P.C.M. del 2016 e del 2018;

-l'istruttoria informale a cura del RUP finalizzata all'individuazione dell'operatore economico in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali è stata svolta contattando telefonicamente l'operatore economico;

-ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;

-ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;

-in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;

Tenuto conto che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

Verificato che:

-l'affidamento in parola non è finalizzato all'acquisizione di prestazioni finanziate con risorse P.N.R.R.;

Precisato che:

-in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;

-con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023 si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

Attestato che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

Accertato, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

Dato atto che, in relazione al presente provvedimento, risultano assolti gli adempimenti di cui alla Legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", così come recepiti nel Piano Triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) della stazione appaltante;

Dato atto che:

-si provvederà alla liquidazione delle spese per la fornitura in oggetto qui impegnata in seguito al controllo della regolare esecuzione, successivamente alla presentazione di fattura fiscale da parte del soggetto affidatario ed alla verifica della regolarità contributiva, con apposito e separato atto di liquidazione;

-la Ditta ha dichiarato di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., assumendosi tutti gli obblighi derivanti dalla medesima legge e s.m.i. e a tal fine ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche;

-l'appaltatore ha reso le proprie dichiarazioni, conservate agli atti, in adempimento della previsione di cui all'articolo 1, comma 9, della Legge 190/2012 e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione del Comune di Mazzè e per le finalità in esso previste;

-di aver verificato che il presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero di propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito;

-di non aver concluso, nel biennio precedente, contratto a titolo privato o ricevuto utilità dal beneficiario del presente atto (art. 14, commi 2 e 3, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62);

Dato atto che:

- a) la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;
- b) con la sottoscrizione della presente determinazione il Responsabile del servizio ha esercitato il controllo di regolarità amministrativa verificando personalmente il rispetto della conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;
- c) sono state effettuate le verifiche previste dall'art. 9 della legge 3/8/2009 n. 102 di conversione del D.L. 78/2009 e che, stante l'attuale situazione di cassa dell'ente, i pagamenti conseguenti il presente impegno, risultano compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica, così come attestato dal Responsabile del servizio finanziario;
- d) il pagamento della spesa in oggetto dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario comunicato dal creditore, ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 e che è stato necessario acquisire il codice C.I.G **BAED4E0C4E**;
- e) si provvederà alla liquidazione della spesa a seguito di presentazione di regolare fattura, mediante apposizione del visto sulla fattura corrispondente da parte del Responsabile del servizio competente, senza l'adozione di ulteriori atti, nelle forme previste dal vigente regolamento di contabilità e salvo esito positivo della verifica prevista dal Decreto Ministero Economia e Finanze n. 40 del 18.1.2008;
- f) il codice univoco per la fatturazione elettronica, attiva dal 31.3.2015, è UF6AMS;
- g) sono state osservate le disposizioni previste dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al D.P.R. n. 62 del 16/4/2013 e del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Mazzè, approvato con deliberazione di G.C. n. 21 del 25/3/2021;
- h) la spesa diverrà esigibile entro il 31/12/2026;

Accertata infine la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell'intero procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili;

Visto il Decreto del Sindaco n. 3 del 08.01.2026 relativo alla nomina del Responsabile del Servizio Tecnico;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n°52 del 30/12/2025, di approvazione del bilancio di previsione 2026/2028;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

Ritenuto di procedere all'adozione di formale impegno di spesa

D E T E R M I N A

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,

01-Di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, il contratto per la "Fornitura di seggiolini per altalene parchi giochi comunali – CIG **BAED4E0C4E**" all'operatore economico Non Solo Arredo S.r.l. con Sede Viale Dell'artigianato Vicolo II, n°11 - 35036 - Montegrotto Terme (PD) (P.IVA 04615230283), sulla base dell'offerta pervenuta agli atti al prot. 1288 del 03/02/2026 per l'importo di Euro 192,00 oltre IVA, per un importo totale di Euro 234,24, precisando che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo:

03-Di imputare, ai sensi del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, di cui al D. Lgs. 118/2011, come modificato dal D. Lgs. 126/2014, punto 5.2, la spesa suddetta, esigibile nel 2026 nella maniera seguente:

Euro 234,24

MISSIONE: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA: 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

TITOLO 01: 1 - Spese correnti

Macro aggregato: 103 - Acquisto di beni e servizi

Livello 4: U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni

Livello 5: U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

C.O.F.O.G.: 01.3 - Servizi generali

Cap. PEG: 227/3 "MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI AL PATRIMONIO COMUNALE"

del bilancio di previsione 2026/2028 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°52 del 30/12/2025 e successive variazioni;

04-Di dare atto che per le attività di mera fornitura di materiale oggetto del presente incarico si è esonerati, ex art. 26 d.lgs. 81/08, dalla redazione del DUVRI (Determ. n. 3 del 05.03.2008 dell'Autorità VV LL PP);

05-Di procedere alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato dalla ditta appaltatrice, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

06-Di dare atto che, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.lgs. n. 267/2000, il sottoscritto ha accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all'impegno di spesa che si assume con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio come, peraltro, accertato con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile dell'Area contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 7 e dell'art. 147-bis del d.lgs. n. 267/2000;

07-Di dare atto che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

08-Di dare atto che per l'affidamento di che trattasi è stato acquisito il codice CIG di cui all'oggetto e che, trattandosi di contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro, non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione dell'ANAC 621/2022 e ssmmii;

09-Di precisare che trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni, in caso che queste vengano sorteggiate sulla base del sorteggio a campione individuato con modalità predeterminate ogni anno dall'amministrazione, riservandosi la facoltà, in caso di non conferma dei requisiti stessi, di procedere alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;

10-Di dare atto, altresì che ai sensi dell'art. 183 comma 8 del Dlgs. n. 267/2000:

-l'obbligazione giuridica derivante dalla presente determinazione diviene esigibile nell'esercizio finanziario di ciascun anno di riferimento e che le liquidazioni conseguenti saranno disposte indicativamente entro il trentuno dicembre del medesimo;

-l'impegno di spesa e i termini di liquidazione sopra indicati risultano compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio di competenza e di cassa e con le regole di finanza pubblica;

11-Di demandare al RUP:

-anche per mezzo degli Uffici competenti, tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione;
-gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt.20 e 23 del d.lgs. 36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9 del Dlgs n. 36/2023;

12-Di attestare:

-la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del Dlgs. n. 267/2000;
-che, ai sensi di quanto previsto dal Codice di Comportamento integrativo dei dipendenti del Comune di Mazze', non sussistono in relazione al presente atto situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali dei soggetti coinvolti nel procedimento di affidamento;
-che ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) – Sezione di Torino, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo online;

13-Di dare atto che a norma dell'art. 8 della Legge 241/90, si rende noto che il Responsabile del Progetto è il geom. Nico Primavera, incaricato di gestire la presente procedura, il quale ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto ed il soggetto aggiudicatario, ovvero cause di astensione di cui all'art. 6 bis della L. n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, e a cui potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (011/9835901 interno 4), o posta elettronica al seguente indirizzo: lavoripubblici@comune.mazze.to.it.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente

F.to Geom. Nico PRIMAVERA

IMPEGNI

CIG	Settore	Anno	Imp/Su b	Codice	Voce	Cap.	Art.	Piano Fin.	Importo €
BAED4E0C4E	LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI DEL PATRIMONIO	2026	234	01051	470	227	3	U.1.03.02.09.008	234,24

ACCERTAMENTI

Settore	Anno	Num.	Codice	Risorsa	Cap.	Art.	Piano Fin.	Importo €

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO.

LI',

IL FUNZIONARIO DELEGATO